

Il contributo del dialogo interreligioso mediterraneo alle pari opportunità uomo-donna.

La prospettiva islamica

Mariangela Laviano

La mia riflessione sul contributo del dialogo interreligioso mediterraneo alle pari opportunità uomo-donna ha come punto di partenza la necessità di ribadire che solo un vero e autentico ascolto tra le religioni del Mediterraneo può portare a un dialogo sincero e il tema della donna è uno dei temi che, ahimè, ci rende molto simili ed è quello su cui nessuno dei tre monoteismi ne può andare veramente fiero!

La condizione femminile rimane uno degli argomenti interreligiosi più controversi e se guardiamo all'islam, è proprio nella figura della donna contemporanea che si condensano molte delle sfide delle società musulmane, come per esempio il rapporto tra *tradizione* e *rinnovamento* (cioè se rimanere ancora ancorati a una cultura di tipo tradizionale oppure accettare le sfide della modernità) e il rapporto tra *diritto divino* (applicazione della *šarī'a*) e *diritti umani*.

Attraverso queste due sfide (tradizione e rinnovamento / diritto religioso e diritti umani) cercheremo di comprendere quali sono i dibattiti in corso e quale è il contributo del dialogo interreligioso al tema in oggetto. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, va detto che quando si affronta il tema delle donne nell'islam capita talvolta di cadere in due tranelli culturali, il primo ereditato dall'Orientalismo che ha costruito nel tempo l'immagine della donna "vittima" e che l'Occidente deve a tutti i costi liberare. Edward Said (1935-2003) afferma che uno degli argomenti che l'Orientalismo¹ ha contribuito a sviluppare nell'immaginario collettivo occidentale è la figura della donna musulmana legata al piacere e alla sensualità.

Il secondo rappresentato dalla propaganda fondamentalista islamica che relega la donna a figura "sottomessa", iper-velata e senza capacità decisionali né per se stessa né per la sua prole.² Questo doppio prisma mostra, da un lato, l'islam cristallizzato e fermo in una sola identità in cui la donna è oggetto di piacere in un contesto di tipo patriarcale, di cui la religione islamica ne è la responsabile e, dall'altro, una lettura storica e rigorista del Corano che attribuisce alla donna prerogative legate al contesto del VII sec. della penisola arabica, dunque un soggetto debole e inferiore all'uomo.

Né l'una e né l'altra narrazione, impregnate di un forte androcentrismo, non possono in realtà darci una prospettiva esauriente e veritiera della questione di genere nei paesi islamici che

¹ E. Said, *Orientalismo. L'immagine europea dell'Oriente*, Feltrinelli, Milano 2017. Si veda anche l'articolo di Hibba Abugideiri, "Parlare da dietro il velo", *Fede e Femminismo*, Collana di studi teologici e religiosi "deGENERE", Giocchino Onorati Editore, Roma 2017, 189-219.

² H. Abugideiri, "Parlare da dietro il velo", 200-2001.

affacciano sul Mediterraneo, poiché entrambe queste narrazioni partono da una base di natura ideologica che non tiene conto delle molteplici connotazioni spirituali, culturali, giuridiche e normative dei contesti di provenienza. Le pressioni poi esercitate dai Paesi occidentali per favorire l'emancipazione femminile risultano spesso controproducenti, finendo per essere percepite come ingerenze strumentali o nuove forme di colonialismo culturale (vedi in Afghanistan, Iraq e Iran).

È anche vero però che questi due approcci presentati, che interessano lo spazio Mediterraneo, hanno indiscutibilmente un fondo di verità che deriva da un dato inconfutabile e cioè che lo spazio riservato alla donna coincide nell'islam con l'istituto della famiglia ed è nel diritto di famiglia che si ritrova l'immagine femminile delineata nel Corano, immagine sovente strumentalizzata.³ D'altro canto, però, va anche detto che la base teorica del "femminismo islamico" rigetta l'idea che i diritti delle donne siano estranei all'islam e importati dall'Occidente, poiché questi trovano fondamento nello stesso Corano e nella reinterpretazione di alcune parti del Testo sacro che ha, in origine, offerto protezione ed emancipazione alla donna.⁴

Il femminismo musulmano inquadra i propri appelli per la liberazione delle donne e la lotta alle disuguaglianze di genere all'interno di una cornice islamica, e più precisamente coranica. Il movimento colloca i problemi riguardanti il genere e i diritti delle donne nell'ambito di una più vasta ricerca di giustizia sociale, così come è stabilita dal Corano; si tratta quindi di una sorta di teologia della liberazione. Non si potrà mai sottolineare a sufficienza la centralità del Corano come *ethos* di liberazione.⁵

L'opinione condivisa da molte donne, tra cui teologhe, scrittrici, intellettuali musulmane è che la rivelazione islamica abbia migliorato la condizione femminile rispetto al periodo preislamico in cui le società erano organizzate secondo schemi tribali, di stampo patriarcale. I versetti della sura *al-Nahl* (16) 58-59⁶ sottolineano il disprezzo della rivelazione coranica per la pratica preislamica secondo cui le neonate venivano sepolte vive poiché motivo di vergogna; va anche aggiunto che nel periodo cosiddetto dell'ignoranza (*ġahiliyya*), ovvero il periodo antecedente all'islam, alle donne non veniva riconosciuto alcun diritto.

Malgrado la rivelazione coranica abbia apportato un miglioramento allo *status* della donna essa non ha tuttavia fatto sì che il principio di uguaglianza tra i sessi venisse tradotto anche sui piani sociale e politico, permettendo invece all'uomo di adattare la religione alla sua interpretazione e

³ J. Schacht, *Introduzione al diritto musulmano*, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1995, 169-182. Si veda anche W. B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

⁴ Abugideiri, "Parlare da dietro il velo", *Fede e Femminismo*, 207.

⁵ Abugideiri, "Parlare da dietro il velo", 207.

⁶ "No: quando si annuncia a uno di loro una figlia, il suo volto si oscura, con grande rabbia. Si nasconde alle genti a causa della sfortuna che gli è stata comunicata. Deve tenerla nonostante la vergogna o la seppellirà nella terra? Come è malvagio ciò che essi sanciscono". Per le citazioni coraniche ho fatto riferimento a: *Il Corano* (a cura di G. Mandel), De Agostini Libri, Novara 2013.

autorità. La critica può essere sintetizzata in modo conciso. Gli uomini si sono storicamente arrogati il diritto di interpretare le Scritture, e quindi di fare le leggi, nei momenti cruciali dello sviluppo dell'islam. Le esperienze e le voci delle donne, orali e scritte, erano quindi escluse dal processo interpretativo e dalla formulazione dei canoni stessi dell'ortodossia e della giurisprudenza islamiche.⁷

Una prima osservazione che va fatta è che l'interpretazione del Corano è stata affidata perlopiù a esegeti di sesso maschile; le donne, se non pochissimi esempi nell'era moderna e contemporanea sono state escluse dal campo esegetico o comunque il loro contributo non è stato valorizzato quanto quello degli uomini. Inoltre, la creazione dei paradigmi di base nell'interpretazione coranica è stata implementata senza la partecipazione delle donne. Un esempio per tutte è quello della scrittrice ed esegeta egiziana 'Ā'ishā 'Abd al-Raḥmān (1913-1998), nota con lo pseudonimo di Bint al-Šāṭī', fervente discepola e moglie di Amīn al-Ḥūlī (1895-1966), autrice di diversi studi⁸ coranici tra cui un commentario dal titolo *al-Tafsīr al-bayānī li-l-Qur'ān*⁹ (Commentario retorico-esplicativo del nobile Corano).

Quando si tratta di indagare sulla realtà socioculturale delle donne, che presenta tutt'oggi delle situazioni di subordinazione e di discriminazione in nome dell'islam, non possiamo fare a meno di riferirci a esso, cioè al campo religioso e alle implicazioni che da esso ne scaturiscono.¹⁰ Questo settore del diritto è uno dei campi dove più determinante risulta l'intervento normativo della legge divina (*šarī'a*) che ne costituisce il codice ermeneutico fondamentale per comprendere e organizzare la vita individuale e sociale, in particolar modo della donna. La *šarī'a* che traduciamo con "legge religiosa", in realtà vuol dire la "via", "cammino verso la fonte".¹¹ Secondo la teologa libanese Nayla Tabbara questa legge che nel tempo è stata sacralizzata come "legge divina", corrisponde perlopiù alle leggi dedotte dai giuristi a partire dal Corano e dalla Sunna.¹²

Molte delle norme che regolano il matrimonio, per esempio, e i rapporti familiari trovano infatti la loro "fonte" diretta nella rivelazione coranica. Anzi, dei versetti a contenuto normativo presenti all'interno del Testo sacro, per esempio nella sura *al-Nisā'* (4), attengono in gran parte proprio alla materia delle relazioni familiari. Anche se i paesi musulmani mediterranei condividono lo stesso Libro sacro, le loro interpretazioni religiose e le loro pratiche, tra cui quelle che

⁷ Abugideiri, "Parlare da dietro il velo", 210.

⁸ 'Ā. M. 'Abd al-Raḥmān b. al-Šāṭī', *al-Qur'ān wa qaḍāyā al-insān*, Dar al-Ma'ārif, al-Qāhira 1999; *al-Šaḥṣiyya al-islāmiyya*, Dār al-'Ilm li-l-Malāyīn, al-Qāhira 1986; *al-I'gāz al-bayānī li-l-Qur'ān masā'il Ibn al-Azraq*, Dār al-Ma'ārif, al-Qāhira 2010. Per un maggiore approfondimento si veda I. J. Boullata, "Modern Qur'ān Exegesis: A Study of Bint al-Šāṭī's Method", *The Muslim World*, 64 (1979) 103-113.

⁹ 'Ā. M. 'Abd al-Raḥmān b. al-Šāṭī', *al-Tafsīr al-bayānī li-l-Qur'ān*, Dār al-Ma'ārif, Al-Qāhira, 2004.

¹⁰ A. Lamrabet, « Une relecture féminine du concept coranique de *qiwāma*, ou autorité de l'époux », *Islamochristiana* 37 (2011) 35-49.

¹¹ N. Calder, "Sharī'a", *EP*, IX (1997), 321-326.

¹² N. Tabbara, M. Balzac, *L'islam pensé par une femme*, Bayard Éditions, Paris 2018, 99.

disciplinano le relazioni di genere, a volte sono diverse tra loro. Se pure il matrimonio e le istituzioni a esso correlate trovano un preciso riferimento nella legge divina, la comprensione e l'attuazione di esse dipende dalle interpretazioni delle scuole giuridiche. Difatti nell'islam sunnita esistono quattro scuole teologico-giuridiche (*madhab* pl. *madāhib*) ufficialmente riconosciute che prendono il nome dai loro fondatori: *ḥanafīta*, *mālikīta*, *šāfi'īta* e *ḥanbalīta*.¹³

È prassi comune considerare l'islam un blocco monolitico che produce gli stessi effetti ovunque, ma si ignorano i diversi fattori interni, economici e politici, che danno una forma differente alle stesse istituzioni islamiche. La modernizzazione di alcuni paesi islamici, verso la fine del XIX secolo, ha portato alla modifica dell'interpretazione di alcune norme religiose, così da migliorare la condizione dei soggetti più deboli della famiglia, come la donna e il bambino, e promuovere l'equiparazione dei diritti e dei doveri dei coniugi.

Conclusioni

Collocare la riflessione sulla valorizzazione della donna nel quadro del dialogo interreligioso può contribuire a far emergere le sfide comuni alle tre tradizioni religiose che convivono nel bacino mediterraneo le quali sono chiamate a imparare l'una dall'altra. I diritti e la dignità della donna sono peraltro evocati anche dal “Documento sulla Fratellanza umana e la pace mondiale” firmato nel 2019 da Papa Francesco e il Grande Imam al-Tayyeb:

È un'indispensabile necessità riconoscere il diritto della donna all'istruzione, al lavoro, all'esercizio dei propri diritti politici. Inoltre, si deve lavorare per liberarla dalle pressioni storiche e sociali contrarie ai principi della propria fede e della propria dignità. È necessario anche proteggerla dallo sfruttamento sessuale e dal trattarla come merce o mezzo di piacere o di guadagno economico. Per questo si devono interrompere tutte le pratiche disumane e i costumi volgari che umiliano la dignità della donna e lavorare per modificare le leggi che impediscono alle donne di godere pienamente dei propri diritti.¹⁴

La necessità inoltre di appropriarsi di modelli femminili proprie a ciascuna tradizione religiosa può contribuire ad arricchire il dibattito e a neutralizzare le posizioni politiche e ideologiche che influenzano il pensiero religioso mediterraneo.

¹³ Per ulteriori approfondimenti si rimanda ad A. Ventura, “L'islām sunnita nel periodo classico (VII-XVI secolo)”, (ed.) G. Filoramo, *Islam*, Laterza, Bari 2012, 114-119. Vedi anche Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, 31.

¹⁴ https://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html